

TI_GERICHTE 52.2006.100 vom 27. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.100

FR: TI_GERICHTE 52.2006.100 du 27 août 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.100 del 27 agosto 2006

Regeste

Revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi confermata a carico di un conducente che commette un eccesso di velocità medio grave in abitato (+ 21 km/h sul limite di 60). Il conducente sanzionato non può scegliere il periodo della revoca.

Erwägungen

E. 16

a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). 3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h costituiva un'infrazione di media gravità, tale da provocare una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in un abitato è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). 3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 6 maggio 2005 RI 1 ha superato di 21 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 60 km/h consentita in Schermenweg a Berna. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo medio grave ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr. 4. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato. Riguardo ai fatti, il rapporto di polizia relativo all'accaduto si limita ad indicare le risultanze del rilevamento radar senza fornire alcuna informazione sulle condizioni del traffico e della strada al momento dell'infrazione. Le note tecniche annesse al rapporto non sono di miglior aiuto. La colpa di RI 1 non può essere considerata insignificante, atteso che il limite vigente all'interno dell'abitato è stato superato di ben 21 km/h e che il conducente non ha comprovato alcuna circostanza suscettibile di giustificare in qualche modo l'ampiezza del reato. Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalle due revoche inflittegli nel

1998 e nel 2004. In tema di necessità professionale di condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, N. 2441 ss.). L'insorgente afferma di essere il responsabile della _____, ditta specializzata nella pulizia di tubazioni che dipenderebbe totalmente dalla sua attività di acquirente e supervisore del lavoro. Ad eccezione di un elenco di referenze, egli non apporta però alcuna prova circa l'importanza della sua posizione all'interno della società, che non risulta iscritta a RC e non lo cita in alcuna pagina del proprio sito Internet. Quand'anche l'insorgente svolgesse effettivamente le funzioni vantate, nel suo caso la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Nei problemi lavorativi evidenziati dal ricorrente si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Ne segue che tenuto conto del consistente eccesso di velocità commesso a distanza di meno di un anno dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli il 29 aprile 2004, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, dei suoi precedenti e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 3 mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

5. In via subordinata, RI 1 chiede di poter depositare la patente durante un periodo di sua scelta. Invano. In effetti, la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.). D'altra parte, la legge, segnatamente l'art. 16 b cpv. 2 LCStr per le infrazioni medio gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero o alle vacanze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c).

6. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16 b, 32,

90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 Pamm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.